



SENTENZA N.
205/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23906** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. **52355**, reso per l’esercizio finanziario **2015** da **Piras**

Giampiero, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio

presso il **Comune di Matelica (MC)**, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Maurizio e Lara Discepolo e domiciliato presso il loro studio legale, in

Ancona, via Matteotti, n. 99;

Pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocati ancona.it;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, con l’assistenza del

segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, e

l’avv. Maurizio Discepolo per l’agente contabile.

FATTO

1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato,
limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità,

a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Piras Giampiero.

Con la relazione n. 193/2025 il magistrato istruttore, rilevata l'insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico in favore dell'agente contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 52355, reso da Piras Giampiero, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di Matelica (MC).

Il magistrato istruttore ha riferito che il conto, datato 30 gennaio 2015, risulta sottoscritto (con firma poco leggibile) dal Piras e dalla responsabile del Servizio Finanziario Pelucchini Antonella (con firma digitale apposta in data 18/1/2023).

Il conto è stato depositato presso questa Sezione in data 31/1/2023, tramite l'applicativo Sireco, dalla responsabile del procedimento Pelucchini Antonella, con ampio ritardo rispetto alla tempistica prevista dall'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile.

Il magistrato istruttore ha osservato che al conto risulta allegata la determinazione n. 3 del 24/1/2023 di parifica generale dei conti, firmata dalla dr.ssa Pelucchini Antonella, sebbene in detta determinazione espressamente si rammenti quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei conti, ovvero che "gli agenti contabili aventi un mero obbligo di vigilanza non devono presentare il conto giudiziale".

2. Delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il

magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne espressamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per *“il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”*.

La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o alla “consegna”) e, dall'altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n. 278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che “non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez. Piemonte, sent. n. 86/2016).

3. Esaminato il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso contiene un elenco di 20 beni mobili (es.: bancone metallico, armadio metallico, scrivania, cassetiera, poltroncina, etc.), ubicati nell'Ufficio di Segreteria, senza dati relativi allo scarico ed alla consistenza dei medesimi, come previsto dal modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Pertanto, secondo il magistrato istruttore, tale documento non può

essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale, dato che esso non riguarda beni mobili o materie, per i quali il Piras avesse un “debito di custodia”, bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio dell’Ufficio di pertinenza presso il comune di Matelica.

Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l’atto depositato dal Piras come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (v. Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2018, Sez. Liguria, sent. n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi e gestiti.

4. In data 23 settembre 2025 il Piras, con l’assistenza dei legali sopra indicati, ha depositato memoria, con la quale ha preso atto che per i beni affidati, destinati al normale uso per il funzionamento degli uffici e dei servizi a lui assegnati, non configurandosi un debito di custodia, non era dovuta la redazione del conto giudiziale; pertanto, ha chiesto che sia emessa declaratoria d’improcedibilità del giudizio.

5. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto; il difensore del Piras ha confermato quanto esposto nella memoria.

DIRITTO

1. Il giudizio di conto in esame è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario con debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 827 del

1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.

Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il “debito di custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il “debito di vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi,

per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni giacenti presso i singoli uffici e quelli costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (v. Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, dunque, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

2. Ciò premesso, nel caso in esame risulta che, come confermato dal Piras, i beni indicati nell'elenco (lista- inventario) fossero in uso all'Ufficio per l'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non già custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino,

in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse su Piras Giampiero un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia” in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, può disporsi la compensazione delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante **Piras Giampiero**, consegnatario di beni mobili, in servizio presso il Comune di Matelica (MC) nell’anno **2015**.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/10/2025

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)